COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 10 DEL 01-07-2019.

Oggetto: Applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 4 e della retribuzione di risultato di cui all'art. 42, comma 1 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001 per il Segretario Comunale titolare, quest'ultima per il periodo 11/06/2017 – 01/06/2018.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- In data 19/09/2017 tra i rappresentanti legali pro-tempore dei Comuni di Pettineo e Motta d'Affermo, si è proceduto allo scioglimento consensuale ed anticipato della Convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Pettineo e Motta d'Affermo, con decorrenza dal 15/10/2017;
- con decreto sindacale n. 17 del 07/05/2018 è stato nominato Segretario titolare della Segreteria in convenzione tra i Comuni di Motta d'Affermo – Castel di Lucio, con decorrenza 01/06/2018, il Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, iscritto nella fascia professionale B dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- che con decreti sindacali n. 20 del 31.07.2017 e n. 22 del 15.10.2018 al predetto Segretario Comunale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Motta d'Affermo;

DATO ATTO che, sulla base di provvedimenti emanati dal Sindaco nonché delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente, al Segretario Comunale presso il Comune di Motta d'Affermo sono, inoltre, attribuite le seguenti "funzioni aggiuntive":

- Responsabile Area Amministrativa;
- Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica;
- Presidenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- Titolarità del potere sostitutivo in caso di comunicazione di inerzia dei Responsabili dei servizi;
- Titolarità del potere di riesame in materia di accesso civico;
- Responsabilità e coordinamento dei controlli interni;
- Istruttoria degli atti di revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale;
- Sostituzione dei Responsabili di Settore esclusivamente in caso di assenza o impedimento;

PRESO ATTO che:

- in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l'accordo n. 2 per il CCNL integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali per le materie di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001, con il quale sono stati determinati i criteri ed i parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 sottoscritto il 16.05.2001, attraverso l'individuazione di condizioni oggettive e soggettive (inserite nell'allegato A del citato contratto) che, come definita ai sensi del comma 3 del medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro ivi compresa quella per lavoro straordinario;

- l'art. 2, comma 2 dell'Accordo del 22.12.2003 sopra citato prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che "Nel caso di cui alla lett. p) dell'allegato A (Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area) la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%".

- l'art. 3 del CCNL 01.03.2011 prevede che ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni ed incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, occorre continuare a fare riferimento agli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 – 2001 (pari, per i Segretari di fascia B, ad € 7.837,59;

CONSIDERATO che, sebbene l'art. 2, comma 2 dell'Accordo del 22.12.2003 sopra citato consenta di riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione in funzione della sola attribuzione della Responsabilità di un servizio, area o settore, si ritiene opportuno applicare l'istituto contrattuale in parola tenendo conto anche dell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi sopra indicati e delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 del richiamato contratto decentrato;

CONSIDERATO che è prevista all'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. di categoria dei Segretari Comunali del 16/05/2001 ai sensi del quale "gli Enti assicurano, altresì nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa che la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione Dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo dell'Area della Dirigenza o, in assenza di Dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa" (nel Comune di Motta d'Affermo il Responsabile dell'Area Tecnica pro-tempore percepisce una indennità di posizione pari ad . €. 10.400,00 giusta Determina Sindacale n. 22 del 15/10/2018);

ACCERTATO che per il Segretario Comunale, Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, ricorrono le seguenti condizioni oggettive:

- Significativo grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente;
- Complessità in tema dì coordinamento e di sovrintendenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- Presenza di particolari uffici e di particolari forme di gestione dei servizi;
- Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei servizi.

ACCERTATO, altresì, che ricorrono le seguenti condizioni soggettive:

- Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi;
- Significativa collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente;
- Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti;
- Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione;
- Responsabilità dell'istruttoria di alcune deliberazioni;
- Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione;
- Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica;
- Funzioni di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione;
- Incarichi di Responsabile di Servizio e/o Settore.

TENUTO CONTO, dunque, dell'attribuzione della Responsabilità del Settore Amministrativo nonché della rilevanza delle funzioni aggiuntive, dell'onnicomprensività della retribuzione, che assorbe le prestazioni di lavoro straordinario, dell'importo delle indennità attribuite ai Responsabili di Settore e dei risparmi di spesa conseguenti all'attività svolta dal Segretario Comunale;

PRESO ATTO della necessità di retribuire con equità le funzioni e le annesse responsabilità aggiuntive attribuite al Segretario Comunale;

RITENUTO, pertanto, di dovere attribuire al Segretario Comunale, Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, una maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% della retribuzione di posizione in godimento, dando atto che, ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi (per 13 mensilità) della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CNL del 16.05.2001, che per questo ente è pari ad euro 2.351,18 ;

VISTO, inoltre, l'art. 42 comma 1 del CCNL 16.05.2001 che testualmente recita: "ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico della funzione di Direttore Generale";

CONSIDERATO che in base al comma 2 del medesimo art. 42 "gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento" e che, in base al comma 3 del richiamato articolo, ai fini dell'attribuzione dell'indennità, gli enti "utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati";

RILEVATO che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti dal Segretario comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma determinazione degli enti locali;

VISTA la metodologia contenuta nella scheda allegata alla presente per la valutazione del Segretario Comunale,cosi' come avvenuto per gli anni precedenti;

VISTE:

- le indicazioni dell'ARAN, la quale ricomprende nel "monte salari" anche i diritti di segreteria (risposta a quesito SGR. 22);
- la deliberazione dell'ex Agenzia dei Segretari n. 50/2007 ad oggetto "Presa d'atto parere ARAN relativamente all'inserimento nella nozione del "monte salari" della voce diritti di segreteria;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e ritenuta compatibile la capacità di spesa per l'erogazione dei compensi di che trattasi;

DECRETA

1. **DARE APPLICAZIONE** al contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 del 22.12.2003, attribuendo per i motivi di cui in premessa al Segretario Comunale, Dott. Antonio Giuseppe Nigrone, a far data dal 01/01/2019, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 3 del CCNL 16.05.2001 biennio economico 2000/2001, nella misura del 30% della retribuzione di posizione in godimento;

2. **DARE ATTO** che, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL 16.05.2001 (corresponsione maggiorazione della indennità di posizione) trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi (per 13 mensilità) della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CNL del 16.05.2001, che per questo ente sono pari ad euro 10.400,00;

3. **ATTRIBUIRE**, dunque, al Segretario Comunale titolare presso questo Ente la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all' art. 3 del CCNL 16.05.2001 biennio economico 2000/2001, nell'importo annuale lordo di € . 2.351,18. ; ;

4. **ATTRIBUIRE** al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 1 del medesimo C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, il compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, fino al 10% del monte salari riferito al segretario per il servizio espletato presso questo Ente nell'anno di riferimento dal 11/06/2017 al 01/06/2018, correlato al conseguimento degli obiettivi dell'Area Amministrativa e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, a seguito della valutazione resa secondo la metodologia contenuta nella predetta scheda allegata alla presente sub A;

5. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Segretario Comunale, nonché al Responsabile del Settore Economico – Finanziario per l'imputazione e le liquidazioni delle indennità riconosciute relative alla indennita' di risultato sul competente capitolo di bilancio e per l'adeguamento del trattamento economico di che trattasi;

6. **DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e all'interno del sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Adamo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economica Contabile

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, ATTESTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. n. 48/91 come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	1	2	1.01.01.01.002	10102	100	5.181,41	2017

Lì, 01-07-2018

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO PROV. MESSINA

Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Nominativo: **Segretario comunale**

Periodo di valutazione:

Funzioni soggette a valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio attribuito
Funzioni di collaborazione – responsabile di P.O.- ruolo consultivo e propositivo	**20**	20
Funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente; partecipazione attiva, nelle materie di competenza del Segretario	**20**	20
Funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione agli organi dell'Ente	**20**	20
Funzioni coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei Responsabili di Servizio.	**20**	18
Funzioni di rogito e autenticazione dei contratti	**20**	18
Totale	**100**	96

Motta d'Affermo, lì 01/07/2019

Il Sindaco

29 GEN. 2017

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ACCORDO N. 2

A seguito della delibera del Consiglio Nazionale d'amministrazione n. 267 del 16 dicembre 2003 con cui si approvava l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all'art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso con nota del 16 dicembre 2003, il giorno 22 dicembre 2003 alle ore 09.00 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto l'allegato accordo.

TESTO DELL'ACCORDO

ART.1

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL, gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all'allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:

A) CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.

A/1) Condizioni oggettive.
Si riferiscono all'Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell'Ente, della funzione di sovraintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all'interno o all'esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche).

Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.

A/2) Condizioni soggettive.
Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).

Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

B) CRITERI: vanno intesi come le "politiche" di contrattazione per la delineazione delle condizioni e dei parametri.

C) PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione.

L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si da luogo all'erogazione della predetta maggiorazione.
L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione.

ART. 2

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NEI COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI

Fermo restando le condizioni e le modalità per l'erogazione di cui all'art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%.
Nel caso di cui alla lett. p) dell'allegato A la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.

In sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la possibilità di disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell'Ente le eventuali responsabilità di cui alla lett. p) dell'allegato A.

ART. 3

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO NEI CASI DI REGGENZA O SUPPLENZA A SCAVALCO

1. Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.
2. Al Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari

all'8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.

3. Ferma restando la disciplina dei commi 1 e 2 e relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL.
4. In tali casi la percentuale fissata al comma 2 può essere elevata, nelle misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, fino al 25%.
5. In via transitoria e nelle more degli accordi regionali le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60 giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore.

Art. 4

DECORRENZA

Gli effetti del presente accordo integrativo decorrono dalla data di stipulazione dello stesso.
Le Amministrazioni danno esecuzione agli atti già assunti ed utilizzano anche le risorse eventualmente individuate.
Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Roma, 22.12.2003

ALLEGATO A

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:

COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITÀ FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE	
A	Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi
B	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente
C	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate
D	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi
E	Rappresentanza esterna
F	Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi
G	Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche
H	Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti.
I	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

ATTIVITA' GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI	
A	Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi
B	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria
D	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio(quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo)
E	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti
F	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione
G	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti
H	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
J	Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"
K	Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione
L	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione
M	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
N	Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione
O	Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente
P	Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione dei ritardi con cui si è conclusa la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale riferita al Ccnl 1998/2001, la sottoscrizione del presente accordo può essere considerata disciplina esaustiva delle materie retributive riconnesse ai livelli decentrati nazionali e regionali.
E' fatta comunque salva la facoltà delle parti regionali di stipulare accordi di dettaglio, fermi restando i limiti economici fissati agli art. 1 e 2 del presente accordo.

Dichiarazione congiunta n.2

Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina in materia di reggenze è espressamente finalizzata alla effettiva copertura delle sedi e ad assicurare concrete opportunità di inserimento ai segretari in disponibilità e ai nuovi iscritti all'albo (COA). Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di introdurre opportune ed adeguate regole atte a disciplinare il ricorso al convenzionamento delle sedi di segreteria attivando, allo scopo, il confronto in merito alle ipotesi scaturite in tema dagli incontri ANCI/AGES.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che le Sezioni Regionali dell'AGES nel dare attuazione alle regole introdotte dall'art. 3 del presente accordo potranno conferire incarichi di reggenza, in caso di mancanza nel proprio ambito di segretari in disponibilità, a quelli di altre sezioni regionali, con precedenza a quelle confinanti, sulla base di criteri predeterminati dall'AGES previo confronto con le oo.ss..

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che le regole introdotte dall'art. 3 del presente accordo saranno oggetto di monitoraggio statistico e di attenta verifica funzionale sino alla stipulazione del nuovo CCNL, nel quale potranno essere confermati od ulteriormente modificati.

Dichiarazione delle OO.SS.

CGIL-CISL-UIL e UNSCP si impegnano affinché sin dal prossimo Ccnl 2002/2005 il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in maniera tale da evitare i ritardi accumulati con il Ccnl 1998/2001.